



REGIONE CALABRIA

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

“DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI

POLIZIA LOCALE”

On. Giuseppe MORRONE
Assessore Regionale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge modifica ed integra la legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 e detta nuove disposizioni in materia di polizia locale comunale e provinciale nel territorio della Regione e di promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale per migliorarne l'efficacia e l'efficienza mediante una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.
2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche comunali e provinciali con quelle regionali.
3. Il concorso della Regione nello sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e nella prevenzione dei fenomeni della criminalità e delle loro cause è attuato anche mediante interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana.
4. La qualifica di polizia locale ha valenza su tutto il territorio della Regione Calabria.
5. Le parole "Polizia Municipale" contenute nella legge 17 aprile 1990 n. 24 sono sostituite con le parole "Polizia Locale".

Art. 2

(Politiche regionali)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:
 - a) collabora con i vari enti territoriali e statali, stipulando intese o accordi per assicurare, nella salvaguardia delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;
 - b) promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia nazionale e la polizia locale comunale e provinciale;
 - c) promuove la partecipazione di associazioni rappresentative di interessi collettivi nella individuazione delle priorità dell'ambito oggettivo degli accordi, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. La Regione assume il compito di:
 - a) fornire supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici;
 - b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

c) stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

d) promuovere la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, alla ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata;

e) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti di dotazione dei corpi di polizia locale;

f) monitorare e raccogliere i dati inerenti le funzioni di polizia locale e assicurare il coordinamento di tutti i corpi di polizia locale;

g) promuovere l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia locale su tutto il territorio regionale.

3. Le intese e gli accordi di cui ai commi precedenti, privilegiano:

a) la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario e della sicurezza;

b) la realizzazione di sistemi informativi integrati e scambio delle informazioni;

c) l'interconnessione tra le sale operative;

d) l'attività di formazione integrata rivolta agli operatori delle forze di polizia locale e degli operatori sociali anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;

e) ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di polizia locale e di sicurezza.

Art. 3

(Conferenza Regione-Autonomie locali)

1. Per la valutazione, promozione e attivazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, la Conferenza Regione - Autonomie locali dedica specifiche riunioni su temi di polizia locale, di sicurezza delle persone e del territorio, alle quali sono invitati a partecipare i prefetti e i questori della Regione nonché i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.

TITOLO II

COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 4

(La Regione)

1. I compiti e le funzioni della Regione sono quelli individuati nel Titolo I della presente legge.

Art. 5

(La Provincia)

1. La provincia concorre, con particolare riferimento all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

- a) la istituzione del corpo di polizia locale provinciale di cui al successivo articolo 6;
- b) la collaborazione del corpo di polizia di cui alla lettera a) nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;
- c) la promozione di progetti diretti alla tutela ambientale e territoriale.

Art. 6

(Istituzione del Corpo di polizia locale provinciale)

1. Le province istituiscono il Corpo di polizia locale provinciale uniformandosi ai principi e alle disposizioni della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, nonché alle disposizioni della presente legge.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, le province provvedono, nel rispetto del rapporto massimo almeno di una unità di personale per ogni 7 mila abitanti residenti in ciascuna provincia, alla trasformazione della pianta organica, riconvertendo i profili professionali esistenti in quelli corrispondenti alle nuove posizioni funzionali scaturenti dal regolamento organizzativo del Corpo di polizia locale provinciale. La riconversione deve essere compatibile con la permanenza del rapporto "posto esistente in organico - posizione del personale che occupa lo stesso" e non deve determinare variazioni quantitative o economiche rispetto alla situazione organica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, nei nuovi profili professionali del Corpo di polizia locale provinciale è inquadrato il personale dipendente della provincia appartenente alla corrispondente categoria del personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, selezionato attraverso procedura concorsuale interna e previo superamento di apposito corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi. Per l'inquadramento nel profilo professionale di comandante o di dirigente il corso di qualificazione non può essere inferiore a sei mesi.

4. Con l'inquadramento del personale dipendente nel nuovo profilo professionale il posto in pianta organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è definitivamente riconvertito.

Art. 7

(Il Comune)

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza con:

- a) la collaborazione del Corpo o Servizio di polizia locale comunale nelle attività previste dagli accordi, intese e programmi indicati nell'articolo 2;

- b) la promozione di progetti diretti alla sicurezza urbana;
- c) l'assunzione del tema della sicurezza come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
- d) la promozione di campagne informative, la riqualificazione urbana e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità organizzata e gli atti incivili.

Art. 8

(Collaborazione tra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale)

1. L'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990 n. 24, è così sostituito:

“Art. 13 - Collaborazione tra gli enti locali nell'espletamento dei servizi di polizia locale

1. I comuni, con territorio contiguo, e le province possono stabilire forme associate di gestione di alcuni o di tutti i servizi di polizia locale.

2. Apposita convenzione tra gli enti regolamenterà: i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, gli apporti finanziari, di mezzi e di personale di ciascun ente locale, la dipendenza funzionale del personale e dei servizi associati. Analoga convenzione disciplinerà le eventuali intese dei comuni e delle province per la gestione di particolari servizi di polizia locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la disciplina dei compensi del personale è quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata dell'ente o organismo che utilizza il personale”.

Art. 9

(Circoscrizioni comunali di polizia locale)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis - Circoscrizioni comunali di polizia locale

1. Nei comuni ripartiti in circoscrizioni devono essere istituiti presidi decentrati per l'espletamento dei servizi di polizia locale e del servizio di prossimità nell'ambito della zona circoscrizionale.

2. All'interno di ogni circoscrizione il presidio decentrato organizza il servizio di prossimità sulla base di modelli applicativi che tengano conto del presidio fisico e conoscitivo del territorio.

3. Nella zona che gli è stata assegnata l'agente di prossimità è tenuto a offrire la propria disponibilità nel rapporto tra i cittadini e autorità e/o uffici nonché a promuovere e sviluppare forme di collaborazione tese al miglioramento e alla crescita della qualità della vita dei cittadini, con particolare riferimento alle condizioni ambientali del territorio, a vigilare sull'ordinato e decoroso svolgimento delle condizioni di convivenza civile e delle attività espletate nella zona, a farsi

portavoce presso l'amministrazione comunale delle esigenze e dei problemi del territorio presieduto.

4. L'organizzazione dei mezzi e del personale del presidio istituito è disciplinata dal regolamento del Corpo o servizio di Polizia Locale dell'ente".

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 10

(Corpi di Polizia Locale)

L'articolo 2 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 24 è sostituito dal presente:

- 1. Ai sensi e per gli effetti della L. R. 12 agosto 2002, n. 34, i Comuni e le Province, ove non ancora attivi, costituiscono ed organizzano Corpi e Servizi di Polizia Locale.*
- 2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, o gli assessori a ciò delegati, dispongono dei Comandi di Polizia Locale di cui si avvalgono nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali.*
- 3. Il Corpo o Servizio di polizia locale costituisce una propria struttura amministrativa e non può essere posto alle dipendenze, né altrimenti subordinato, a dirigenti o responsabili di altri settori o servizi.*
- 4. Per Corpo di Polizia Locale si intende una struttura complessa costituita stabilmente da un Comandante e da un numero minimo di almeno sette addetti.*

Art. 11

(Funzioni di polizia amministrativa locale)

- 1. Le funzioni di polizia amministrativa locale sono esercitate dall'insieme delle strutture di polizia locali operanti nel territorio della Regione.*
- 2. I comuni esercitano tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi dei corpi o servizi di polizia locale comunale.*
- 3. Le province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite, si avvalgono del Corpo di polizia locale provinciale istituito ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.*
- 4. Sono fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.*

Art. 12

(Funzioni Corpi e Servizi di polizia locale)

1. I corpi ed i servizi di polizia locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, oltre ai compiti previsti da altre disposizioni normative, svolgono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto di comportamenti che in violazioni di leggi e regolamenti siano diretti a produrre danno o pregiudizio a soggetti giuridici o alle cose, nonché di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in materie di rispettiva competenza dei comuni e delle province regionali, o ad essi delegate o demandate direttamente da leggi dello Stato o della Regione. L'organizzazione ed il funzionamento dei corpi di polizia locale sono disciplinati dai regolamenti dei Corpi o servizi di Polizia Locale degli enti.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

a) funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;

b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma primo, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente;

d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, sottufficiali, cioè addetti al coordinamento ed al controllo, e ufficiali di polizia locale.

4. L'Autorità giudiziaria si avvale, nei limiti dei compiti propri e nel rispetto delle intese intercorse, del corpo di polizia locale comunale e provinciale. Nell'esercizio delle funzioni suddette il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste.

Art. 13

(Figure e strutture della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, gli addetti al corpo o servizio di polizia locale e le relative prestazioni sono classificate in base a specifiche disposizioni regolamentari adottate dagli enti in relazione alla dimensione del Corpo ed alle effettive esigenze operative degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro e dal comma 2 del presente articolo.

2. La disciplina regolamentare dell'ordinamento di cui al comma 1, nell'ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, stabilisce, di norma, l'articolazione in: a) agenti; b) sottufficiali; c) ufficiali.

3. Il Comandante del Corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica dirigenziale o categoria apicale prevista per il personale dell'ente stesso ed è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo, rispondendone al Sindaco o al Presidente della Provincia regionale o all'assessore delegato, ovvero nei corpi associati, al presidente della forma associativa o suo delegato.

4. La previsione delle suddette figure professionali lascia inalterato il regime della disciplina dettato dai contratti collettivi nazionali di categoria al quale gli enti devono attenersi.

Art. 14

(Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione)

1. Gli allegati "A" e "B" della legge 17 aprile 1990 n. 24 sono sostituiti con gli allegati "A", "B", "C" e "D" della presente legge.

Art. 15

(Regolamento comunale e provinciale)

1. L'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24, è così sostituito:

"Art. 6.

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, un apposito regolamento del comune e della provincia regionale:

a) stabilisce l'organizzazione del corpo di polizia locale nel territorio di appartenenza;

b) determina l'organico del Corpo o Servizi di polizia locale, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme finanziarie e stabilisce le modalità di accesso tenendo conto dei criteri e sistemi di selezione fissati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per le autonomie locali, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

c) detta norme sull'assetto organizzativo, la disciplina e gli obblighi e sul comportamento degli addetti;

d) indica le modalità di svolgimento dei servizi d'istituto;

e) determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di polizia locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f) stabilisce l'obbligo dell'uniforme e le eventuali deroghe.

2. Il regolamento di polizia locale deve essere approvato dai competenti organi comunali e provinciali entro centottanta giorni dalla data di emanazione della presente legge, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.

3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al regolamento del Corpo o Servizio di Polizia Locale sono oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali".

Art. 16

(Scuola regionale per la polizia locale)

1. All'articolo 8 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 24, dopo il comma 6 sono aggiunti i comma:

“7. La Scuola, inoltre, tiene e organizza, anche in sedi decentrate, corsi per il costante aggiornamento del personale già in servizio.

8. La Regione può stipulare convenzione con altre Scuole di Polizia Locale già esistenti sul territorio nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 6.

9. L'attività formativa della Scuola Regionale produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale.”

Art. 17

(Indennità Regionale di Polizia locale)

1. Per compensare il maggior impegno e le responsabilità degli operatori di polizia locale derivanti dall'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria e dell'attività di polizia locale, è istituita per il personale in servizio l'indennità regionale di polizia locale, distinta per qualifiche e categorie:

CATEGORIA	IMPORTO MENSILE
C – POS. EC. C1 o C2 – AGENTE DI P. L.	€ 200,00
C – POS. EC. C3 o C4 o C5 – ISTRUTTORE DI P. L.	€ 250,00
D – POS. EC. I° INQ. D1 e succ. PEO-Spec. di VIGILANZA	€ 300,00
D – POS. EC. I° INQ. D1 e succ. PEO-Resp. Serv. P. L.	€ 400,00
D – POS. EC. I° INQ. D3 e succ. PEO-Funzionario P. L.	€ 400,00
D – POS. EC. I° INQ. D3 e succ. PEO-Resp. Serv. P. L.	€ 500,00
DIRIGENTE COMANDANTE P. L.	€ 700,00

da sommarsi all'indennità di cui all'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, e successive modifiche.

2. Al personale della Polizia Locale che percepisce l'indennità ridotta di cui all'articolo 37 del CCNL del 6 luglio 1995 la succitata indennità è corrisposta al 70%.

2. Tale indennità viene adeguata proporzionalmente agli aumenti dell'indennità di cui all'articolo 37 del CCNL del 6/7/1995, e successive modifiche.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa necessaria è finanziata nell'ambito delle somme attribuite nel bilancio regionale al fondo per la polizia locale.

Art. 18

(Fondo per la previdenza e per l'assistenza del personale di polizia locale)

1. Al fine di sviluppare adeguate politiche previdenziali ed assistenziali in favore del personale di polizia locale è istituito, presso la Presidenza Regionale o Assessorato delegato per la polizia locale, il fondo autonomo per la previdenza e l'assistenza degli operatori della polizia locale nel rispetto dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa valutata in 300.000,00 euro è finanziata nell'ambito delle somme attribuite nel bilancio regionale al fondo per la polizia locale.
3. Gli enti locali versano nel bilancio della Regione annualmente il 10 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme al Codice della strada accertate dagli operatori della polizia locale.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale con delega alla Polizia Locale, su proposta del Comitato consultivo, con proprio decreto disciplina l'utilizzazione del predetto fondo.

Articolo 19

(Conferenza regionale dei Corpi di Polizia Locale)

1. La Regione, annualmente e prima dell'approvazione del proprio bilancio annuale di previsione, organizza la conferenza dei Corpi di Polizia Locale
2. Alla conferenza saranno illustrati gli indirizzi regionali per la Polizia Locale, le risorse economiche stanziare in bilancio, i corsi formazione ed aggiornamento per il personale della Polizia Locale.
3. Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCCEM, delle OO. SS. e delle Associazioni di Categoria
4. Saranno invitati a partecipare, inoltre, i Prefetti della Regione ed i Comandanti regionali delle altre Forze dell'ordine.

Articolo 20

(Igiene e sicurezza del lavoro - Tutela della salute)

1. Gli addetti ai Corpi e Servizi, ogni anno, devono essere sottoposti, con spese a carico dell'Ente di appartenenza, a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici, atteso che lo svolgimento dell'attività della Polizia Locale richiede un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con idonee misure.
2. Gli Addetti ai Corpi o Servizi, mediante le loro rappresentanze, controlleranno l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l'Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

3. Gli Enti locali, singoli o associati, provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e della integrità fisica degli addetti della Polizia Locale, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

4. I regolamenti di Polizia Locale devono provvedere, salvo in casi di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli Addetti di Polizia Locale agli agenti inquinanti, atmosferici ed acustici al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

Articolo 21

(Festa Regionale Polizia Locale)

1. E' istituita, con delibera della Giunta Regionale, la festa Regionale della Polizia Locale che si svolgerà il 20 gennaio di ogni anno.

2. La festa si svolgerà a rotazione nelle province.

3. Al finanziamento per i festeggiamenti provvederà la Regione con propri fondi di bilancio.

4. L'organizzazione di tale evento è demandato al Comitato consultivo della Polizia Locale

5. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi di polizia locale posti in quiescenza e che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.

Articolo 22

(Riserva delle quote di edilizia residenziale)

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica una quota pari al 15% degli alloggi costruiti è riservata agli appartenenti ai corpi di Polizia Locale

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

(Modifiche, integrazioni e abrogazioni)

1. All'art. 11 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“2. Gli agenti, i sottufficiali e gli ufficiali dei Corpi di polizia locale portano, senza licenza, le armi in dotazione nel territorio dell'intera Regione”.

4. All' art. 12 sono apportate le seguenti modifiche e/o integrazioni:

alla lett. d) del comma 2 sono aggiunte le parole “*ed in servizio presso Corpi o Servizi di Polizia Locale*”.

5. In virtù dell’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati gli artt. 2, 3, 5, 6 e 13 della L.R. 24/90

Articolo 24

(Norma Finale)


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Calabria.
2. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Ordinamento Polizia Locale Regione Calabria

Allegato A – Veicoli



Autovettura vista posteriore



Autovettura vista frontale



Autovettura vista laterale

AUTOVEICOLI

- Colore di base bianco.
- Fascia in colore blu zaffiro, realizzata con pellicola prismatica, con caratteristiche colorimetriche e fotometriche alla pellicola conformi al regolamento Europeo ONU/ECE 104 recepita dal Ministero dei Trasporti 02/98, completa di certificazione di conformità rilasciata direttamente dalla casa produttrice, applicata sulla fiancata e sulla parte posteriore del veicolo.
- Scritta Polizia Locale in materiale rifrangente colore bianco.
- Stemma della Provincia o Comune apposto al lato della scritta "Locale".
- Nome della Provincia o Comune, nello stesso materiale della fascia di colore blu zaffiro, apposto nella parte posteriore del veicolo e sopra la scritta "Polizia Locale".
- Stemma Regione Calabria apposto sul lato sinistro della scritta Polizia Locale.
- Dispositivo monoblocco con altoparlante e dispositivo a luce lampeggiante blu.
- Fascia rifrangente – Altezza mm. 150
- Scritta Polizia Locale – Altezza mm. 90, larghezza mm. 40
- Nome del Comune – Altezza mm. 60, larghezza mm. 30
- Stemma Regione Calabria e Provincia o Comune dimensione mm. 90 x mm. 90
- Le dimensioni delle scritte sono riferite ad ogni singola lettera.



MOTOVEICOLI



- Colore di base bianco.
- Fasce sul frontale, serbatoio e borse laterali colore blu zaffiro in materiale rifrangente.
- Scritta Polizia Locale in materiale rifrangente colore bianco sulle borse laterali
- Dispositivi di emergenza anteriori a luce lampeggiante bleu.
- Dispositivi supplementari di allarme a due toni.
- Fascia sui lati del serbatoio: altezza mm. 60.
- Stemma Regione Calabria sul lato sinistro del faro
- Stemma Provincia o Comune sul lato destro del faro
- Scritta Polizia Locale di colore blu sulla parte anteriore: dimensioni di ogni lettera mm. 50 x mm. 25.

AUTOVEICOLI SPECIALI – FURGONI



- Colore di base bianco.
- Fascia in colore blu zaffiro in materiale rifrangente, applicata sulla fiancata e sulla parte posteriore del veicolo.
- Scritta Polizia Locale in materiale rifrangente colore bianco sulla fiancata e sulla parte posteriore
- Scritta Polizia Locale sul davanti sopra il parabrezza
- Stemma della Regione Calabria sul lato sinistro della scritta Polizia Locale
- Stemma della Provincia o del Comune sul lato destro della scritta Polizia Locale
- Nome della Provincia o del Comune, nello stesso materiale e colore blu zaffiro, apposto sopra la scritta Polizia Locale, in posizione centrale.
- Dispositivo di monoblocco con altoparlante e dispositivo a luce lampeggiante bleu.

Ordinamento Polizia Locale
Regione Calabria

ALLEGATO B

Uniformi - Capi di vestiario ed accessori

UOMO INVERNO	DONNA INVERNO
- Giacca colore blu notte aperta ad un petto, collo e bavero rovesciati, quattro bottoni con stemma della Regione Calabria, con spalline, quattro tasche esterne con pattine, spacco centrale dietro ed alamari da applicare al risvolto della giacca	- Giacca colore blu notte aperta a doppio petto collo e bavero rovesciati, bottoni con stemma della Regione Calabria, con spalline ed alamari da applicare al risvolto della giacca
- Pantalone di colore blu notte	- Gonna e pantalone di colore blu notte
- Cappotto di castorino colore blu notte, doppio petto, doppia abbottonatura a tre bottoni	- Cappotto di castorino colore blu notte, doppio petto, doppia abbottonatura a tre bottoni
- Impermeabile con cappuccio	- Impermeabile con cappuccio
- Giaccone impermeabile e traspirante con imbottitura staccabile e cappuccio	- Giaccone impermeabile e traspirante con imbottitura staccabile e cappuccio
- Cravatte colore blu con stemma Regione	- Cravatte colore blu con stemma Regione
- Camicia bianca manica lunga puro cotone	- Camicia bianca manica lunga puro cotone
- Maglione scollo a "V" di colore blu in lana merinos	- Maglione scollo a "V" di colore blu in lana merinos
- Maglione lana tipo dolce-vita (o lupetto) di colore bianco in lana extra vergine	- Maglione lana tipo dolce-vita (o lupetto) di colore bianco in lana extra vergine
- Guanti pelle nera con imbottitura termica	- Guanti pelle nera con imbottitura termica
- Guanti in lana bianchi	- Guanti in lana bianchi
- Calze lunghe di lana colore blu	- Calze tipo collant di colore blu
- Scarpe basse in pelle nera allacciate con sottosuola in cuoio e suola in gomma	- Scarpe tipo mocassino in pelle nera con tacco altezza max 3,5 cm. e con sottosuola in cuoio e suola in gomma
- Scarponcini termici in pelle nera con sottosuola in cuoio e suola in gomma	- Stivali termici in pelle nera con tacco basso con sottosuola in cuoio e suola in

	gomma
- Berretto con visiera	- Berretto con visiera
- Casco per addetti viabilità bianco mod. Roma con stemma Polizia Locale Regione Calabria	- Casco per addetti viabilità bianco mod. Roma con stemma Polizia Locale Regione Calabria
- Pantalone impermeabile e traspirante	- Pantalone impermeabile e traspirante
- Cintura di cuoio con anelli	- Cintura di cuoio con anelli

UOMO ESTATE	DONNA ESTATE
- Giacca in gabardine fresco lana stesso colore e foggia di quella invernale	- Giacca in gabardine fresco lana stesso colore e foggia di quella invernale
- Pantalone come giacca	- Gonna e Pantalone come giacca
- Giubbino impermeabile e traspirante	- Giubbino impermeabile e traspirante
- Sahariana	- Sahariana
- Maglietta soprapelle "T-Shirt"	- Maglietta soprapelle "T-Shirt"
- Cravatte	- Cravatte - Ascot
- Camicie estive mezze maniche con pattina, taschini e spalline	- Camicie estive mezze maniche con pattina, taschini e spalline
- Guanti in filo bianco	- Guanti in filo bianco
- Calze lunghe blu	- Calze nylon color naturale o blu
- Scarpe estive in pelle nera allacciate con suola e sottosuola in cuoio	- Scarpe estive in pelle nera con tacco altezza max 3,5 cm. suola e sottosuola in cuoio
- Berretto estivo con visiera	- Berretto estivo con visiera

INTEGRAZIONI DIVISA PER MOTOCICLISTI

- Guanti in pelle nera estivi
- Guanti alla moschettiera in pelle nera invernali con imbottitura, con terminale rifrangente
- Pantalone alla cavallerizza estivo ed invernale
- Casco protettivo integrale invernale
- Casco protettivo integrale estivo
- Maglione in lana tipo dolce-vita (o lupetto)
- Maglione in cotone tipo dolce-vita (o lupetto)
- Corsetto in pelle nera senza maniche
- Fascia ventriera elastica
- Stivali in cuoio con sottosuola in cuoio e suola in gomma con chiusura laterale
- Stivali in cuoio con sottosuola in cuoio e suola in cuoio con chiusura laterale
- Tuta antipioggia in due pezzi in p.v.c. di colore arancione con bande laterali sui pantaloni e maniche rifrangenti in colore argento e scritta rifrangente, in argento, sul dorso "Polizia Municipale"

INTEGRAZIONI DIVISA PER CAVALLERIZZI

- Casco protettivo
- Pantalone alla cavallerizza estivo ed invernale
- Maglione in lana tipo dolce-vita (o lupetto)
- Maglione in cotone tipo dolce-vita (o lupetto)
- Fascia ventriera elastica
- Stivali in cuoio rigidi con suola e sottosuola in cuoio
- Tuta da lavoro

GRANDE UNIFORME

- Berretto con quarti o tondello bianco avorio per Comandanti, Funzionari, Addetti al Coordinamento ed Addetti al Controllo
- Casco bianco mod. Roma per gli Agenti
- Giacca color bianco avorio con contropalline con bordo blu notte
- Pantalone
- Camicia manica lunga
- Cravatta con stemma Regione
- Guanti bianchi
- Cordellino intrecciato doppio
 - con fili giallo oro per Comandanti
 - con fili misti giallo oro e blu per Funzionari, Addetti al Coordinamento ed Addetti al Controllo
 - con fili blu per gli Agenti

ACCESSORI DI SERVIZIO

- Cinturone
- Cinturone con spallaccio
- Fondina esterna per pistola
- Cordellini per uniforme
- Fischiello e relativa catenella
- Paletta e mazzetta di segnalazione
- Foderina in stoffa bianca per berretto
- Foderina rifrangente per berretto
- Foderina impermeabile per berretto
- Pettorina anteriore e posteriore rifrangente con la scritta Polizia Municipale
- Manicotti bianchi
- Manicotti rifrangenti
- Casco per viabilisti (coloniale) mod. Roma
- Borsa porta-bollettari
- Borsa in pelle per donna
- Buffetteria per divise (gradi, fregi, bottoni, mostrine ecc.)
- Moschettoni

MATERIALI IMPIEGATI

Uniformi estive, invernali e capi tecnici sono di colore blu; giacca grande uniforme camicie manica lunga e maglioni tipo dolce-vita (o lupetto) sono di colore bianco, camicie mezza manica e polo sono di colore azzurro.

Capi in maglia idrorepellente sono di colore blu e bordature con i colori della Regione Calabria.

Pantaloni e giubbetti per cavalieri e motociclisti sono in tessuto elasticizzato.

Tutti i tessuti sono in fibre naturali con la sola eccezione dei capi tecnici, per i quali è previsto l'impiego di fibre artificiali per ottenere un tessuto impermeabile e traspirante.

Le fodere interne sono realizzate in fibre artificiali.

L'imbottitura termica staccabile realizzata in piumino d'oca od altro materiale termoisolante.

Gli accessori sono realizzati in cuoio od altro idoneo materiale.

Tutti i capi del vestiario, le calzature e la buffetteria dovrà essere a norma CE e del D. Lgs. 626/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le caratteristiche estetiche dei capi sono uguali per uomini e donne conservando le rispettive allacciate; la dotazione per le donne prevede in più la gonna e l'ascot.

Ordinamento Polizia Locale
Regione Calabria

ALLEGATO C

Segni distintivi del grado



Agente



Istruttore C3



Istruttore
Responsabile



Ispettore

D1



Ispettore

Comandante

D1



**Ispettore Capo
D3**



**Ispettore Capo
Comandante**



**Dirigente
Comandante**

Soggoli per berretto



Agente

Lineare, piatto, doppio estensibile, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale. Bottoni laterali in metallo argentato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli



Istruttore C3

Lineare, piatto, in materiale plastico colore nero, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con fascetta passante laterale dorata e bordata in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli.



Istruttore Direttivo D1

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli



Ispettore Direttivo Comandante D1

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con due fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli



Ispettore Direttivo Capo D3

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli



Ispettore Direttivo Capo – Comandante

Lineare, piatto, in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm. 15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in rosso. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli.



Dirigente – Comandante

Cordone ritorto in tessuto di filo dorato, lunghezza mm. 310/320, larghezza mm.15 con tre fascette passanti laterali dorate e bordate in nero. Bottoni laterali in metallo dorato Ø 12 mm. con linguette pieghevoli

Ordinamento Polizia Locale
Regione Calabria

ALLEGATO D

Placca di riconoscimento

In metallo pressofuso.

Dimensioni: altezza mm.80, larghezza mm.80, spessore mm.2.

Fondo in smalto colore bleu zaffiro e bordo in colore giallo oro

Sullo scudo sono impresse le scritte in colore giallo oro:

“Polizia Locale” nella parte superiore

Il nome della Provincia o Comune in forma circolare nella parte inferiore

Rettangolo per incisione numero personale

Sullo scudo è impresso centralmente lo stemma della Regione senza ulteriori coloriture.

L'incisione del numero personale devono risultare, a riempimento, di colore nero.



Tesserino di riconoscimento

Dimensioni: lunghezza mm.100, larghezza mm.65.

Colore fondo: bianco per Agenti, giallo per Istruttori, verde per Ispettori, blu per Funzionari, Rosso per Comandanti.


Logo Regione sul fronte in alto a sinistra

Logo Provincia o Comune di emissione sul fronte in alto a destra

Plastificazione esterna a termopressione.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
Cognome	
Nome	
Data e Luogo di nascita	
Gruppo sanguigno	
Data di Rilascio	
Valida sino al	

RETRO

	Provincia o Comune di _____ Corpo di Polizia Locale	Logo Com/Pr.
FOTO	Il titolare della presente tessera, nell'ambito del territorio di appartenenza, riveste la qualifica di: AGENTE O UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi dell'art. 5/1° c. della Legge 7/3/86 n. 65 e dell'art. 57/3° c. del C. P. P. AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA Conferita con provvedimento del Prefetto di _____ n° _____ del _____	
Qualifica	Ai sensi dell'art. 5/5° c. della L. 7/3/1986 n. 65 è autorizzato a portare senza bisogno di speciale licenza, l'arma in dotazione matr. _____	
Grado		

FRONTE